



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

Periodo: dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2023

Art. 1 - Finalità della Concessione

La finalità della presente concessione è offrire ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Rosate, un servizio di Asilo Nido. Il Servizio è denominato in seguito "Asilo Nido Comunale" o "Asilo Nido".

Art. 2 – Oggetto della concessione

La concessione riguarda la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del servizio Asilo Nido, con recettività pari a n. 40 (quaranta) posti, sito in via Primo Maggio n. 4, struttura di mq. 659,85.

L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali del nido dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone annuo per l'utilizzo dei locali determinato nella misura annua di € 1.556,00 (euro millecinquecentocinquantesi/00) Iva esclusa. Il suddetto canone sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell'indice Istat.

L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati.

Oggetto della presente concessione pertanto, è la gestione completa, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, dell'Asilo Nido sito in Rosate - Via I Maggio n. 4/6, per bambini da 3 mesi sino a 36 mesi, in particolare per quanto attiene:

- Raccolta iscrizioni.
Si precisa che nel caso di bambini frequentanti il primo anno e/o che richiedono il bonus comunale copia della domanda con allegata certificazione ISEE in corso di validità deve pervenire entro la prima decade del mese di settembre (di ogni anno educativo) all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosate;
- Redazione graduatoria provvisoria e finale, a cura dell'Impresa Aggiudicataria, rispondendo anche ad eventuali ricorsi;
- Predisposizione del piano degli inserimenti;
- Progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività educative;
- Attività educative socio – pedagogiche e ludiche;
- Servizi di assistenza, vigilanza e cura;
- Ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti, ecc.);
- Servizi dedicati alla cura dell'igiene personale dei bambini;
- Progettazione, pianificazione e organizzazione delle attività logistiche;

- Servizi ausiliari di preparazione e somministrazione pasti, lavanderia e stireria, cura e igiene dei locali;
- Preparazione e distribuzione pasti;
- Forniture di presidi igienico-sanitari, di materiale di consumo e cancelleria;
- Fornitura e sostituzione degli arredi, giochi, attrezzature usurate e/o integrazione ed implementazione degli stessi. Al termine della concessione tali arredi integrati e tutti quelli già esistenti, rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Rosate e non sarà riconosciuta alcuna somma al concessionario, a titolo di rimborso.
- La fornitura di apparecchiature accessorie per eventuali minori diversamente abili, in base a prescrizione medica
- la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura della ditta appaltatrice;
- la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
- il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
- la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti para-farmaceutici, ecc...);
- le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta appaltatrice e dei bambini iscritti ai servizi;
- ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
- la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;
- un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e servizi comunali;
- Manutenzione ordinaria della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dell'area giardino (quali: tagli erba, potature piante, delle attrezzature installate, impianto di riscaldamento e condizionamento, impianto elettrico e di terra, citofono, fognatura, pluviali, tetto, bagni ecc.);
- Manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi e sostituzione degli stessi se necessario;
- Servizio di pulizia e disinfestazione di tutti gli spazi assegnati (interni ed esterni);
- Imbiancatura di tutti gli spazi interni assegnati al bisogno e comunque almeno una volta durante il periodo della concessione. Colori da concordare con l'Amministrazione Comunale di Rosate – proprietaria dell'immobile;
- Recupero delle rette da parte dell'utenza in base a quanto previsto nel presente capitolato;
- Attività amministrativa e di emissione dei pagamenti e recupero delle quote;
- Sarà a carico del Concessionario – in qualità di Ente Gestore – la procedura di Autorizzazione al Funzionamento ai sensi della normativa regionale vigente, in tempi utili per l'apertura al pubblico del servizio.
- Gestione amministrativa in ordine alla promozione del servizio, alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle rette mensili da applicare agli utenti;
- Gestione amministrativa, organizzazione e gestione delle eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario;
- Provvedere al pagamento della TARI;

- Provvedere alla voltura ed al pagamento di tutte le utenze (acqua, gas, luce e telefono);
- provvedere alla stipula delle assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del proprio personale e dei bambini iscritti ai servizi;
- Versamento della quota annuale d'affitto a favore del Comune di Rosate – proprietario dell'immobile per un importo annuo di € 1.556,00 (euro millecinquecentocinquantasei/00) Iva esclusa. L'importo è relativo alla prima annualità poi sarà adeguato annualmente in aumento esclusivamente per applicazione ISTAT;
- Redazione del piano di sicurezza ed evacuazione dei locali;
- Redazione della carta dei servizi;
- Redazione del progetto educativo;
- Piano gestionale delle risorse secondo gli standard vigenti.

Art. 3 – Durata del Servizio

La durata della presente concessione è di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1/09/2018 e sino al 31/07/2023.

Il periodo dal 01/08/20123 al 01/31/08/2023 sarà utilizzato per il passaggio di consegna per la concessione successiva (ossia dal 01/09/2023) a seguito espletamento di nuova gara.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta e/o preavviso.

Art. 4 – Importo della concessione

L'importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, è la retta mensile per utente con frequenza a tempo pieno (cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00) è pari ad €. 610,00= (euro seicentodieci/00 - inclusi pasti e merende ed iva compresa se dovuta).

Ne consegue che il valore complessivo presunto della concessione viene stimato in € 1.342.000,00 (euro unmilionetrecentoquarantaduemila/00) IVA esclusa.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (ai sensi dell'art.86 D.Lgs 81/2008 e s.m. i.) sono pari ad €. 6.600,00= (IVA esclusa), per l'intera durata della concessione.

L'importo complessivo della concessione è stato calcolato tenuto conto del numero degli iscritti nell'anno educativo 2017/2018 e così determinato:

prezzo a base di gara per utente con frequenza a tempo pieno €. 610,00 (euro seicentodieci/00) x 40 utenti x 11 mesi x 5 anni durata della concessione.

Tale procedura di calcolo è stata scelta poiché a seguito adesione alla misura Nidi Gratis si registra un aumento di frequentanti nonché la richiesta di stipula di convenzione da parte di Comuni ove non vi sono Asili Nido.

Il concessionario potrà sottoscrivere convenzioni con altri Comuni, dandone semplice comunicazione al Comune di Rosate. In ogni caso dovrà essere garantita la precedenza ai residenti in Rosate e/o alle persone che lavorano in Rosate.

Le quote accordate e/o convenzionate per i non residenti – con o senza integrazione da parte dei rispettivi Comuni di residenza – NON potranno mai essere inferiori a quanto versato dalle famiglie di residenti con o senza integrazione da parte del Comune di Rosate.

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'Asilo Nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

La spesa è finanziata con le rette degli utenti e con disponibilità del Bilancio dell'Ente, limitatamente all'importo annuo solare massimo di € 20.000,00 (euro ventimila/00 - IVA e bolli compresi). I contributi alle famiglie saranno assegnati tramite bando, nel rispetto delle tariffe deliberate annualmente e dei requisiti che saranno fissati annualmente.

Il DUVRI dovrà essere predisposto dal Concessionario, in caso di subappalto della gestione del verde e/o del servizio di ristorazione e trasmesso alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (ai sensi dell'art.86 D.Lgs 81/2008 e s.m. i.) sono pari ad €. 6.600,00= (IVA esclusa), per l'intera durata della concessione salvo maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza da concordarsi tra Concedente e Concessionario in sede di definizione del contratto, con apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Art. 5 – Servizi aggiuntivi

Nel rispetto della normativa vigente e dell'autorizzazione relativa al funzionamento dell'Asilo Nido, l'Impresa Concessionaria potrà svolgere servizi accessori, al di fuori dell'orario dell'Asilo Nido, quali: momenti di accudimento e/o attività ludiche. Le modalità di attuazione dovranno essere comunicate preventivamente.

L'Impresa Concessionaria potrà proporre autonomamente tali attività, informando la Stazione Appaltante, in merito a modalità di attuazione e costi.

L'impresa Concessionaria potrà svolgere servizi di pre e post Asilo, a totale carico dei genitori, applicando rette stabilite dall'Impresa Concessionaria stessa, unicamente al di fuori dell'arco di orari stabiliti nel presente Capitolato:

- ossia PRE NIDO prima delle ore 7,30 e POST NIDO dopo le ore 18,00.

Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara le Ditte in possesso dei requisiti minimi di cui al disciplinare di gara.

Art. 7 – Importo a base d'asta e corrispettivo del servizio

L'offerta economica per la gestione del servizio in concessione, dovrà essere presentata sotto forma di costo mese/bambino con frequenza fascia oraria standard (full time) così stabilita: **dalle ore 7.30 alle ore 18,00;**

Il corrispettivo mensile dovuto è comprensivo delle seguenti voci:

- Costo attività educativa ed attività correlate per il tempo massimo di presenza;
- Materiale di consumo per attività didattiche ed educative;
- Materiale per la cura e l'igiene personale (incluso fornitura pannolini)
- Materiale sanitario;

- Costo per la fornitura del pasto e merende;
- Ogni altro costo relativo all'Asilo Nido;

Base d'asta: è il costo mensile per bambino fissato in € 610,00 (euro seicentodieci/00) relativo alla fascia oraria standard – full time (dalle ore 7,30 alle ore 18,00).

Per frequentanti a tempo parziale (solo mattino o solo pomeriggio) la retta applicata potrà essere massimo 80,5% della retta offerta in sede di gara.

Verranno ammesse offerte in ribasso rispetto al costo posto a base di gara.

L'offerta economica, dovrà essere presentata sotto forma di costo mensile per utente, che dovrà essere espressa nel seguente modo:

- Costo mensile per utente I.V.A. esclusa:

in caso di difformità tra cifra numerica e letteraria, si considererà quella più vantaggiosa per il Comune di Rosate.

Il Comune contribuirà in base a quanto indicato nell'art. 4 del presente capitolato.

La contribuzione varrà unicamente per le famiglie che risulteranno beneficiarie della contribuzione.

Per le famiglie che non rientreranno e/o decadranno da detti benefici la somma deve essere fatturata interamente alla famiglia.

Trattandosi di concessione qualora le rette non vengano corrisposte, il concessionario può stabilire le regole per l'interruzione del servizio.

Art. 8 - Contratto

Il contratto è l'atto che impegna il conducente e il concessionario, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni rese agli utenti.

Il contratto di concessione verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 827/24.

Le condizioni offerte dal Concessionario in fase di gara sono per vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 9 – Revisione prezzi

La revisione prezzi si intende esclusa per i primi due anni di durata della concessione.

Pertanto, il costo mensile/bambino potrà essere adeguato unicamente dall'anno scolastico 2020/2021 è sarà concesso su richiesta della ditta Concessionaria, solo se il gestore non avrà ottenuto finanziamenti a qualsiasi titolo e/o abbia un numero di iscritti inferiore a 25 bambini e/o non abbia convenzioni con Comuni limitrofi.

Il verificarsi di una sola di queste condizioni, escluderà l'applicazione dell'adeguamento.

L'adeguamento dovrà tenere in considerazione esclusivamente l'adeguamento ISTAT (coefficienti di variazione dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, ai sensi dell'art. 44 della legge 724/94, commi 4, 6 e 7. Tale eventuale incremento sarà totalmente a carico delle famiglie dei bambini frequentanti.

Art. 10 – Rette e compartecipazione rette

Annualmente il Comune delibera le tariffe/fasce necessarie per determinare la contribuzione alle rette ed i requisiti richiesti per l'assegnazione dei contributi, come indicato nel presente capitolato, prevedendo una quota massima annua (anno solare).

Per i non residenti non vi sarà l'applicazione dell'ISEE, ma verrà applicata la retta offerta in sede di gara oltre ad eventuali adeguamenti ISTAT, salvo diverse agevolazioni accordate dall'Impresa Concessionaria e/o dal loro Comune di residenza.

Le famiglie per beneficiare del contributo comunale dovranno presentare formale richiesta nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale e l'importo accordato avrà validità per il periodo comunicato dal Comune.

Non saranno ammesse variazioni nel contributo salvo disponibilità finanziaria di Bilancio e/o riapertura del bando relativo ai contributi.

Il contributo sarà decurtato delle agevolazioni per assenze, le quali se accordate, resteranno a carico del gestore del servizio di Asilo Nido.

per l'intera durata della concessione, per ogni concessione sottoscritta dall'Impresa Concessionaria con altri Comuni, l'Impresa Concessionaria dovrà dare formale comunicazione al Comune di Rosate.

Le rette relative alla frequenza all'Asilo Nido saranno riscalate direttamente dall'Impresa concessionaria con modalità e tempistiche stabilite da quest'ultima.

Si precisa che l'attuale gestore oltre al full time, assicura le seguenti tipologie di frequenza, che devono essere offerte alle famiglie anche nei prossimi cinque anni di concessione del servizio (dal 1/09/2018 al 31/07/2023):

- **Tempo parziale (solo mattino) incluso pasto:** ingresso tra le 7,30 e le 9,00 ed uscita tra le 13,30 e le 14,00;
- **Tempo parziale (solo pomeriggio) incluso pasto:** ingresso tra le 11,30 e le 12,00 ed uscita tra le 16,00 e le 18,00;
- **Rata part-time incluso pasto:** orario dalle 8,30 alle 12,30;

L'attuale gestore ha previsto anche l'acquisto di pacchetti orari e precisamente:

- **Rate mensili tempo parziale flessibile escluso pasti:** 15 ore settimanali con fatturazione di eventuali pasti in base al consumo;
- **Rate mensili tempo parziale verticale:** rate calcolate in modo proporzionale rispetto al numero di ore settimanali di frequenza.

La determinazione delle rette per tali frequenze non è oggetto della presente concessione. Il Comune di Rosate erogherà contributo alle famiglie unicamente per la frequenza full time (tempo pieno) e a tempo parziale (solo mattino o solo pomeriggio incluso pasti).

L'importo del contributo massimo per le suddette tipologie di frequenza, sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

L'offerta dovrà essere formulata considerando che da parte del Comune di Rosate non vi sarà alcun intervento economico in caso di mancato pagamento da parte dei genitori.

L'inserimento di bambini diversamente abili e/o in situazioni di particolare disagio sociale e/o economico, deve essere concordato con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosate o del Comune di residenza, prima della fase di inserimento.

Per quanto riguarda il Comune di Rosate il contributo per assistenza alle relazioni educative avverrà nei limiti delle disponibilità di Bilancio e sarà unicamente un contributo alla famiglia per le spese sostenute per assistenza alle relazioni specifica che deve essere comprovata.

Nel determinare il contributo il Comune di Rosate applicherà il Regolamento comunale vigente.

Eventuali contributi da Enti pubblici per la gestione dell'Asilo Nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, competono esclusivamente e per intero al Comune concedente, mentre quelli da privati, esclusivamente per la gestione dell'Asilo, competono al concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato stesso. Trattandosi di struttura accreditata, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla voltura e a rendicontare la parte economica/finanziaria per eventuali contributi legati alla gestione e/o riconosciuti, in base ad eventuale normativa, direttamente ai gestori.

Art. 11 – Avvisi di pagamento e recupero dall'utenza

Per ciascun utente la Ditta concessionaria emetterà ogni mese avviso di pagamento della retta applicata e stabilirà le modalità e termini di pagamento, comunicandolo direttamente alle famiglie.

La Concessionaria inoltre, ogni mese emetterà fattura al Comune di Rosate, relativamente alle rette da integrare, in base alle indicazioni che riceverà dall'Ufficio Servizi Sociali, specificando nella parte descrittiva gli utenti (sigle) a cui si riferisce, i relativi importi, i giorni di effettiva frequenza e gli importi addebitati alla famiglia.

Articolo 12 – Obiettivi del Servizio

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Il Servizio Asilo Nido persegue i seguenti obiettivi:

- Offrire ai bambini un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- Consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extra familiare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
- Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- Integrare la funzione educativa, formativa e assistenziale della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano dallo svantaggio psico-fisico e sociale;
- Facilitare la permanenza e l'ingresso nel mondo del lavoro, promuovendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori;
- L'Asilo Nido inoltre, propone attività educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli ed il personale avrà quale scopo lo sviluppo, in ogni bambino, di una propria autonomia che permetta, nel futuro adulto, la costruzione della capacità di instaurare relazioni interpersonali con gli altri.

Art. 13 – Ricettività del servizio

L'erogazione del servizio deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti, e/o successive modificazioni/integrazioni previo mantenimento delle autorizzazioni al funzionamento, garantendo gli standard gestionali e strutturali previsti dalle leggi nazionali e regionali.

La capacità ricettiva è pari a **40** (quaranta) posti: l'Asilo Nido posto in Rosate – Via I Maggio n. 4/6, ospita bambine e bambini di età compresa tra 3 (tre) e 36 (trentasei) mesi.

La capienza strutturale è determinata dal possesso degli standard previsti dalla normativa vigente. Il gestore, previa di verifica dei requisiti e con l'assenso delle autorità competenti, potrà chiedere all'Amministrazione Comunale di incrementare il numero di fruitori per supportare eventuali richieste dell'utenze purché vengano garantiti gli standard qualitativi e previa revisione del canone annuale.

La valutazione dell'ampliamento della capienza di ricezione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

La capienza gestionale è determinata dall'effettiva dotazione di personale stabilmente assegnato al servizio.

Il concessionario garantisce la necessaria continuità nei rapporti tra adulti e bambini, provvedendo ad adeguata dotazione organica del personale anche assente a qualsiasi titolo.

Art. 14 – Funzionamento del servizio

L'Asilo Nido è operativo per il periodo dal 1° settembre al 31 luglio, le chiusure per festività saranno determinate preferibilmente entro il mese di agosto dell'anno precedente, le chiusure NON coincideranno con l'anno scolastico, ma saranno in numero inferiore, al fine di garantire il servizio per i genitori lavoratori.

Il calendario deve essere comunicato al Comune di Rosate ed ai genitori.

L'orario di funzionamento del servizio è dalle ore 7,30 alle ore 18,00 e deve essere necessariamente assicurato anche in presenza di uno o pochi alunni in tali orari (ossia alle 7,30 ed alle 18,00).

Il servizio Asilo Nido è attivo per cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì).

La Ditta concessionaria potrà garantire, al di fuori della suddetta fascia oraria, qualora vi fossero richieste anche i seguenti servizi:

- Servizio di pre asilo con anticipazione orario ingresso, ossia prima delle ore 7,30;
- Servizio post asilo con prolungamento orario di uscita, ossia dopo le 18,00;

Per questi servizi l'aggiudicatario provvederà all'introito delle eventuali tariffe stabilite direttamente dall'Impresa Concessionaria.

Sono considerati servizi accessori:

- lo spazio gioco
- l'apertura al sabato mattina;
- l'apertura nel mese di agosto (in tale mensilità non vi sarà alcuna contribuzione da parte dell'Amministrazione Comunale);
- organizzazione di corsi inerenti il servizio gestito (es. massaggio infantile, ecc.);

La Ditta concessionaria non è tenuta ad effettuare tali ulteriori servizi, potrà valutarli durante il periodo della concessione in base alle effettive richieste da parte delle famiglie.

Le quote di fruizione di tali servizi saranno determinate dall'impresa concessionaria, previa comunicazione al Comune di Rosate e saranno totalmente a carico delle famiglie stesse.

Nell'ipotesi di inserimento di minori diversamente abili, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno.

L'inserimento di bambini diversamente abili dovrà essere necessariamente preceduto da valutazione psico-socio-diagnostica delle strutture del territorio.

In caso di minori diversamente abili, non residenti, l'inserimento deve avvenire previa sottoscrizione di atto di copertura economica da parte del Comune di residenza del minore interessato e/o della famiglia, per i costi necessari per l'assistenza.

Art. 15 – Progetto educativo

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del servizio di cui alla concessione in conformità di apposito progetto educativo dallo stesso elaborato e presentato in sede di gara, che costituirà documento gestionale.

Il progetto educativo dovrà individuare modalità e strumenti di gestione per tutte le competenze individuate all'interno della complessità del servizio e dovrà essere congruente con gli obiettivi della struttura; dovrà inoltre, prevedere attività differenziate in modo tale da poter rispondere adeguatamente ai principali bisogni espressi dai frequentanti l'Asilo Nido, in relazione alla propria fase evolutiva e dovrà inoltre prevedere

obiettivi specifici in caso di integrazione di minore diversamente abili, in relazione al grado di disabilità del soggetto.

Nel progetto educativo dovranno infine prevedersi:

- le attività educative indirizzate all'autonomia del bambino;
- le attività di socializzazione e di integrazione in contesti esterni all'Asilo Nido;
- le attività educative di tipo espressivo psico-motorio, ludico, manipolativo, ecc;

Il progetto educativo dovrà riguardare altresì i seguenti aspetti:

- l'aspetto organizzativo – pedagogico in generale;
- gli strumenti di direzione, organizzazione e sorveglianza di tutto il personale addetto al servizio;
- la ripartizione giornaliera dei carichi di lavoro in relazione alle attività da svolgere;
- l'assetto organizzativo e gestionale del servizio;
- la consulenza pedagogica ed educativa alle famiglie;
- l'attività di informazione/promozione del servizio;
- i rapporti e i collegamenti con la scuola dell'infanzia ed i servizi pediatrici, socio sanitari ed educativi del territorio;
- la progettazione/sperimentazione di servizi e/o attività innovative collaterali al nido;
- gli strumenti di monitoraggio e verifica delle attività svolte;
- l'attività amministrativa del servizio, sia rispetto alla gestione interna, che la visibilità esterna.

Nel progetto educativo dovrà essere sviluppata la promozione della qualità del servizio a sostegno della crescita di una cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Art. 16 – Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all'Asilo Nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

Sono a carico della Ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino espressamente a carico del Comune.

In particolare sono a carico del Concessionario, come indicato anche nell'art. 2 :

- a) il costo del personale (educativo ed ausiliario);
- b) il pagamento delle utenze connesse alla gestione della struttura (energia elettrica, riscaldamento, gas metano, acqua e telefono compresa la spesa per la voltura dei contatori ove presenti). Indicativamente si segnala che i costi per le utenze (acqua, energia e gas). Quota parte spese riscaldamento (compresa manutenzione caldaia).

A titolo indicativo si comunica che le spese relative all'anno 2017 ammontano a circa 2.250,00 solo per il riscaldamento. Tale dato è puramente indicativo.

- c) il costo per la fornitura di:
 - generi alimentari, compreso prodotti dietetici e/o per bambini affetti da allergie/intolleranze;
 - materiale didattico, compreso quello specifico per alunni diversamente abili;
 - cancelleria e materiale d'ufficio;
 - materiale per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso (compresa la fornitura di pannolini);
 - materiali igienici e di pulizia locali;
 - stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire ed integrare all'occorrenza;
 - biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, biancheria da letto, materassi, ecc);
 - vestiario per il personale;

- d) la preparazione, distribuzione e somministrazione dei pasti e delle merende, nell'osservanza della normativa vigente;
- e) la pulizia e il riordino di tutti i locali e del cortile con fornitura del materiale occorrente. Particolare cura deve essere prestata per il conferimento dei rifiuti sulla sede stradale, deve essere garantita una sistemazione decorosa;
- f) i contratti manutentivi obbligatori per legge;
- g) la disinfestazione e derattizzazione dei locali anche nell'ambito della procedura HACCP;
- h) la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- i) Il taglio dell'erba delle aree verdi, innaffiamento e cura delle piante;
- j) costo relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi i relativi contenitori (cassonetti bidoni ecc.);
- k) rimborso spese relative a pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione che saranno quantificate a seguito espletamento della gara – in merito si rimanda ad art. 26 del presente Capitolato;
- l) la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, degli impianti e delle attrezzature, viene definita manutenzione ordinaria (ex art. 1609 del c.c.): quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito. Inoltre, ex art. 31 L.457/78, vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- m) il concessionario dovrà essere dotato di una linea telefonica al fine di consentire il contatto delle famiglie, con spese a proprio carico.

Ai sensi dell'art. 1577 c.c. nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che non sono a carico del concessionario, questi è tenuto a darne avviso al committente. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto nel momento in cui si è rilevata la necessità dell'intervento.

Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni ordinarie oppure non avvenga la comunicazione di cui sopra, il costo delle riparazioni, anche straordinarie, sarà a carico dello stesso.

Inoltre il concessionario deve:

- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e ss. modifiche;
- stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori, agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie;
- stipulare copertura assicurativa per infortuni;
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari;
- attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure H.A.C.C.P. in particolare ad esempio:
 - assicurarsi che vengano conservati per almeno 48 ore, in fase di preparazione, campioni dei pasti cucinati ;

- rispettare le tabelle dietetiche e le eventuali prescrizioni mediche in caso di diete particolari;
- il personale addetto alla confezione dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria, deve essere in possesso di adeguata esperienza da comprovare;
- il personale addetto alla distribuzione/somministrazione dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria, deve essere in possesso di adeguata esperienza e deve indossare adeguati camici;
- è fatto divieto di utilizzare per la somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di piatti e bicchieri di plastica e/o di carta;
- predisporre idonea area per il conferimento dei rifiuti;
- organizzazione di attività gratuite, sia per l'Amministrazione che per le famiglie, con cadenza trimestrale nelle giornate di sabato/domenica quali momenti di aggregazione/socializzazione delle famiglie. Tali attività devono essere realizzate con un minimo di 10 (dieci) adesioni ed aperte a tutte le famiglie con minori in fascia di età 0-3 anni;
- predisporre il piano di formazione annuale del personale (sia educativo che ausiliario);
- avvalersi dei moderni mezzi di pagamento delle rette a carico dei genitori. Nel rispetto della normativa in vigore dal 1° ottobre 2017 - decreto Milleproroghe disposizioni contenute nell'art. 2-bis del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 – il concessionario dovrà rispettare le disposizioni relative ai versamenti spontanei delle entrate tributarie e non tributarie dei comuni e degli altri enti locali.

Il concessionario è tenuto inoltre a presentare:

- una relazione, con periodicità quadrimestrale, sull'attività svolta, dalla quale risultino i servizi prestati, gli inconvenienti, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i corrispettivi applicati;
- una relazione annuale, da presentare entro il 30 luglio, contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione.

In fase di gara dovrà essere esplicitato come verrà organizzato il servizio di ristorazione.

Art. 17 – Oneri a carico del Comune

Il Comune, oltre alla concessione dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a) la copertura assicurativa da incendio, furto ed atti vandalici, dei beni mobili ed immobili;
- b) la manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, degli impianti e delle attrezzature.

Viene definita manutenzione straordinaria (ex art. 23 L. 392/78 ed ex art. 31 L. 457/78: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici.

Art. 18 – Personale del Concessionario

Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del Servizio Asilo Nido possieda i requisiti previsti dalla legge nazionale e regionale;

A seguito dell'aggiudicazione della gestione del servizio e, in particolare, con l'avvio dello stesso, perfezionati tutti gli atti, il concessionario dovrà garantire il rispetto del rapporto personale/numero iscritti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente, sia per il personale educativo che ausiliario.

Viene inoltre, prevista la figura di un coordinatore/responsabile, in possesso di un diploma di laurea attinente la funzione da svolgere, con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato.

Il coordinatore, oltre al diploma di laurea, deve aver maturato un'esperienza nella medesima funzione, almeno biennale, nel coordinamento e gestione di un servizio di asilo nido.

Il personale educativo deve avere età superiore ai 18 (diciotto anni). Il rapporto educativo deve essere assicurato da personale regolarmente assunto non rientrano nel computo eventuali tirocini o stage o borse lavoro.

Il concessionario dovrà assegnare ed impiegare personale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni, certificazioni sanitarie (se necessarie) e qualifiche professionali.

Il personale educativo dovrà avere esperienza quale educatrice di Asilo Nido o insegnante Scuola dell'Infanzia debitamente comprovate, non saranno conteggiati a tal fine: stage, sostituzioni brevi malattie, partecipazione a progetti speciali, ecc;

Il personale educativo, pertanto, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e avere maturato almeno dodici mesi di esperienza in servizi per la prima infanzia similari.

Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dalla vigente normativa. Essendo a carico della Ditta anche i servizi di mensa e di pulizia, il personale addetto a tali mansioni svolgerà il proprio lavoro in orario consono ai servizi stessi e tale orario sarà stabilito dall'Impresa concessionaria. Il numero degli addetti, determinato in funzione del numero di bambini, dovrà comunque rispettare i parametri di legge.

Il personale impiegato dovrà essere socio – lavoratore oppure alle dipendenze del concessionario a seguito di contratto di lavoro, sollevando il Comune di Rosate da ogni obbligo e responsabilità per:

- a) Retribuzione;
- b) Contributi assicurativi e previdenziali;
- c) Assicurazione infortuni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corrispondenza dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco del personale educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al funzionario comunale preposto al coordinamento ed alla vigilanza.

Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al funzionario comunale già citato.

Il personale assente dovrà essere sostituito entro 2 ore, salvo casi di forza maggiore, per il mantenimento dello standard numerico di base.

Tutto il personale addetto all'espletamento della presente concessione dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti.

Il concessionario s'impegna ad assumere alle proprie dipendenze a tempo indeterminato, tutti i lavoratori in forza alla società uscente che gestiva i servizi del presente contratto, che fosse disponibile all'assunzione, riconoscendo a tutti i lavoratori, le medesime condizioni contrattuali il trattamento economico e normativo e che gli importi non siano

inferiori al costo del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali, ovvero l'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

La società subentrante dovrà garantire il rispetto degli accordi territoriali e/o di altro genere in vigore, il mantenimento del trattamento economico in essere comprensivo dell'anzianità di servizio maturata e maturanda oltre che tutte le indennità, superminimi e condizioni di miglior favore in vigore.

Il concessionario in base alle effettive iscrizioni ed al rispetto delle normative vigenti (rapporto bambini/educatore) è tenuto ad adeguare il personale e trattandosi di concessione di servizio, la responsabilità in termini di legge e di applicazione della normativa è interamente a carico del Concessionario.

Art. 19 – Consulenza pedagogica (ruolo del supervisore)

Poiché nell'ambito di un servizio educativo per la prima infanzia la figura del supervisore svolge un ruolo importante, l'Aggiudicatario, a sue spese, dovrà individuare un professionista per tale ruolo.

In particolare il supervisore dovrà sovrintendere l'impostazione generale dell'attività dell'Asilo nido per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- L'assetto organizzativo – pedagogico in generale;
- La qualità della proposta educativa;
- La consulenza educativa alla famiglia;
- L'attività di informazione/promozione del servizio;
- La progettazione/sperimentazione di servizi e/o attività innovative collaterali al nido;
- Il monitoraggio del servizio erogato e la verifica del lavoro svolto;

Tale attività viene sempre svolta in sinergia e in stretta collaborazione con il coordinatore della Ditta aggiudicataria.

Art. 20 – Preparazione dei pasti

L'Amministrazione Comunale di Rosate in sede di aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica in merito alla preparazione pasti per i bambini frequentanti l'Asilo Nido, ha previsto quanto segue:

- Il servizio prevede la preparazione dei pasti (comprese eventuali diete speciali etico - religiose o sanitarie), il trasporto dal centro cottura della Scuola dell'Infanzia al Nido Comunale, la fornitura delle merende pomeridiane e frutta a metà mattina, già tagliata e sbucciata, per i bambini frequentanti l'Asilo Nido.
- La distribuzione verrà effettuata dal personale del gestore del nido che dovrà provvedere anche alla pulizia dei locali utilizzati per il consumo del pasto.
- Al termine del servizio l'Impresa dovrà provvedere al ritiro dei contenitori termici e delle vettovaglie utilizzate per il trasporto e il consumo dei pasti.

Il servizio di ristorazione è appaltato a Sodexo S.p.A. per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2021.

Si precisa che la fruizione di tale servizio rimane una facoltà e non un obbligo da parte dell'ente gestore del nido. □

La fatturazione dei pasti sarà effettuata direttamente dall'Impresa Aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica all'Impresa concessionaria del servizio Asilo Nido al costo a pasto e costo merenda – da concordarsi tra le parti.

Qualora il Concessionario non dovesse fruire di tale servizio, provvederà a sua cura alla fornitura dei pasti che non possono essere preparati presso la sede del Nido, in quanto la cucina non è autorizzata.

Il Concessionario deve sostenere tutte le spese relative a:

- acquisto dei generi alimentari occorrenti;
- gestione della dispensa;
- preparazione dei pasti;
- somministrazione di pasti e merende.

Per l'approvvigionamento delle derrate alimentari la ditta Concessionaria dovrà tenere conto delle disposizioni "Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica".

Il personale impiegato per il servizio deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata.

E' vietato l'utilizzo di piatti e bicchieri di plastica e/o di carta.

Nel progetto tecnico deve essere indicato in modo dettagliato come sarà organizzato il servizio ristorazione e le merende durante la gestione dell'Asilo Nido.

Il tipo di servizio dichiarato è vincolante per l'intero periodo della concessione.

Deve essere indicato chi effettuerà la produzione dei pasti, la distanza del centro cottura rispetto all'Asilo Nido ed i mezzi utilizzati per il servizio trasporto.

Il menù dev'essere adeguato ai mesi dei bambini ed al loro eventuale svezzamento, comunque di massima dovrà essere così strutturato:

Spuntino del mattino

- Frullato di frutta, mela, pera, banana.

Pranzo

- Primo piatto
- Secondo piatto
- Contorno
- Pane
- Frutta fresca di stagione o dessert

Merenda del pomeriggio

Bevanda e prodotti da forno o torta o Yogurt o gelato (adeguati alla fascia d'età).

Il servizio prevede la preparazione dei pasti (comprese eventuali diete speciali etico-religiose o sanitarie), il trasporto dal centro cottura al nido comunale, la fornitura delle merende pomeridiane e frutta a metà mattina, già tagliata e sbucciata, per i bambini frequentanti l'asilo nido comunale.

L'HACCP della preparazione sarà a completo carico del servizio di preparazione, ferma restando la procedura di porzionatura e scodellamento, effettuata dal gestore del nido comunale che dovrà, altresì, provvedere alla pulizia dei locali utilizzati per il consumo del pasto.

Al termine del servizio l'impresa incaricata per la gestione del servizio mensa dovrà provvedere al ritiro dei contenitori termici e delle vettovaglie utilizzate per il trasporto ed il consumo dei pasti.

Art. 21 – Gestione sociale

La ditta provvede a formare tra i genitori dei bambini ammessi al servizio un comitato di gestione, al quale assegnare i poteri previsti dall'apposito regolamento stilato dal concessionario.

La documentazione adottata dal concessionario (regolamento, carta dei servizi, modulistica, ecc.) deve essere trasmessa per conoscenza all'Amministrazione Comunale,

che ha l'unico scopo di verificare che tali atti rispecchino quanto indicato negli atti di gara e nell'offerta presentata.

Il Concessionario non può imporre ulteriori costi alle famiglie e/o il versamento di quote di iscrizione in particolare nell'ultimo anno della concessione.

Le quote di iscrizioni se richieste nel corso della concessione devono essere decurtate poi dalla retta e non devono essere chieste cauzioni, ad alcun titolo.

Art. 22 – Trattamento dati personali legge 196/2003 e s.m.i

Ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i, il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

In particolare il concessionario:

- Dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;
- L'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- Non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- Non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati e documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Amministrazione comunale entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza del contratto.
- Dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa Aggiudicataria, a seguito entrata in vigore della normativa europea in merito a trattamento dei dati e privacy, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante comunicazione in merito a tutte le misure adottate.

Art. 23 – Monitoraggio e controllo

Il concessionario adempirà al servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestioni a proprio rischio.

Il personale non potrà accampare, nei confronti del Comune di Rosate alcun diritto in relazione al rapporto di prestazione d'opera, intercorrente ed intercorso, con Il Concessionario del servizio.

La vigilanza del servizio compete al comune di Rosate, con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, compreso l'accertamento del possesso dei requisiti, in base a quanto previsto in caso di concessione.

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al responsabile dei servizi sociali del Comune di Rosate o ad altro personale da esso delegato.

Il Comune di Rosate, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, a spese del Concessionario del servizio.

Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Art. 24 – Cauzione provvisoria e definitiva

Le Ditte concorrenti dovranno, in sede di offerta, produrre una cauzione provvisoria di € 26.840,00 (euro ventiseimilaottocentoquaranta euro/00) del valore stimato della concessione, che deve essere ridotta al 50% ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in caso di possesso di certificazione.

La cauzione è richiesta a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di presentarsi, nel caso di aggiudicazione a proprio favore, alla stipula del relativo contratto di concessione su semplice richiesta del Comune di Rosate; come meglio specificato nel disciplinare di gara.

La cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte concorrenti non aggiudicatarie.

Inoltre, tale cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, rilasciata dal fideiussore alla Ditta concorrente, contenente l'impegno a rilasciare cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a pena di esclusione dalla gara.

La cauzione definitiva, a garanzia del puntuale ed esatto assolvimento delle obbligazioni contrattuali dovrà essere costituita, anteriormente alla stipula del contratto, secondo un importo stabilito sulla somma complessiva di aggiudicazione, pari al 10% del valore, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93 del D.lvo 50/2016 e s.m.i.

Tali cauzioni, sia provvisoria che definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del concedente.

La cauzione provvisoria deve avere validità almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Nell'ipotesi in cui il Comune di Rosate abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte di tale cauzione definitiva, l'Aggiudicatario è obbligato alla reintegrazione della stessa.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune di Rosate.

Il Concessionario dovrà assumere servizio inderogabilmente dal 01/09/2018, anche nelle more della stipula del contratto.

Articolo 25 – Penalità, risoluzione e affidamento a terzi del servizio

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare le penali di seguito indicate, fatto salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni:

- a) Per l'espletamento del servizio in modalità non conformi a quelle previste dal capitolato speciale e a quelle che la ditta aggiudicataria si è impegnata a seguire come risultante dalla documentazione presentata in sede di gara. PENALE da € 250,00 a € 1.000,00, in funzione della gravità della manchevolezza;
- b) Per ogni infrazione nel mancato rispetto della dotazione del personale, compreso il coordinatore: PENALE € 1.000,00;
- c) Per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme igienico sanitarie: PENALE € 1.000,00;
- d) Per la mancata e/o irregolare tenuta dei registri degli utenti e del personale: PENALE da € 250,00 a € 1.000,00, in funzione della gravità;

Qualora vengano accertati, in corso di attività, casi di inadempienza contrattuale non ricompresi tra quelli elencati nel precedente comma, il Comune di Rosate si riserva la facoltà di irrogare penale di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti.

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio di Asilo Nido, produrrà la risoluzione anticipata del contratto. A tale ipotesi si addiverrà in deroga all'art. 1454 c.c. qualora la Società non adempia, entro i termini imposti dall'Amministrazione Comunale.

Si procederà al recupero delle penalità da parte dell'Amministrazione comunale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo da erogare al concessionario.

Inoltre, nell'ipotesi che il personale assunto dalla Società aggiudicataria non possieda i requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato ovvero nel caso in cui il concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Comune si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto a suo insindacabile giudizio ovvero di pronunciare la decadenza della concessione.

L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra Ditta per l'affidamento della concessione con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico del concessionario.

Art. 26 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del concessionario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Saranno addebitate al concessionario anche le spese per la pubblicazione della gara ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012 (Decreto Sviluppo bis) conv. in Legge n. 221/2012 che prevede espressamente che le spese poste a carico dell'aggiudicatario sono dunque quelle relative alle sole pubblicazioni previste nel secondo periodo degli artt. 66 comma 7 e 122 comma 5 del Codice Appalti, ovvero le sole pubblicazioni sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.

Art. 27 – Subappalto

Sono subappaltabili esclusivamente i seguenti servizi:

- servizi di preparazione/fornitura pasti

- servizio di pulizie
- servizio manutenzione del verde.

L'organizzazione/gestione di tali servizi dev'essere dichiarata in fase di gara.

Deve essere indicando precisamente:

- il tipo di subappalto, la durata, il nominativo di chi svolgerà il servizio
- dichiarazione in merito alla trasmissione della documentazione attestante le qualifiche eventualmente, richieste per conoscenza/verifica dall'Amministrazione Comunale di Rosate.

E' vietato subappaltare tutti gli altri servizi assunti, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori dati accertati.

Il contratto di servizio non può essere ceduto, nemmeno in parte.

Art. 28 –Modalità di gara

La procedura di gara indetta, avendo per oggetto l'affidamento di un servizio, quale la gestione dell'asilo nido, ricompreso nella categoria di servizio 25 - Numero di riferimento CPC 93 - Servizi sanitari e sociali - CPV 85320000-8 ricompresi nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e smi e l'applicazione delle altre disposizioni normative espressamente e specificatamente richiamate negli atti di gara.

La forma di gestione è la concessione così come definita all' articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

La gara sarà esperita mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con applicazione dei parametri di cui al disciplinare di gara e all'**ALLEGATO D**.

Art. 29 – Responsabilità, danni e polizze assicurative

Il concessionario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo al concessionario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Amministrazione, da terzi danneggiati.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

Il Concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio gestito, potrà derivare al Comune di Rosate, agli utenti, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il Concessionario è tenuto a stipulare, prima dell'inizio del servizio una polizza di assicurazione contro gli infortuni per ogni bambino iscritto oppure un'apposita appendice di estensione di polizza già esistente riferita ai rischi di infortunio correlati allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, il cui massimale dovrà essere rapportato alla tipologia del servizio stesso.

Il Concessionario dovrà essere in possesso prima dell'inizio del servizio di idonea polizza assicurativa Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e di una polizza di

assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compreso il Comune di Rosate, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto.

I massimali non dovranno essere inferiori ad euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; euro 3.000.000,00 per danni a persone; euro 2.000.000,00 per danni a cose.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi, compreso il Comune di Rosate.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate al Comune di Rosate almeno una settimana prima dell'avvio del servizio.

Il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero all'Amministrazione, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nell'offerta formulata.

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune di Rosate da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa dell'assolvimento dei medesimi.

Le spese sostenute a tal titolo dall'Amministrazione saranno rimborsate dallo stesso appaltatore aggiudicatario.

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Amministrazione o a terzi.

L'Aggiudicatario si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta Concessionaria, impegnato nel servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. In particolare, l'Aggiudicatario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

Art. 30 – Competenze e controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Tribunale competente per territorio.

Art. 31 – Disposizioni Finali

Ai sensi dell'art 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Rosate nei loro confronti, nei triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Comune.

Nel caso venga accertata tale violazione ne sarà data immediata notizia all'autorità giudiziaria e saranno attivate le procedure per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Ente.

Prima dell'avvio del servizio di Asilo Nido, dev'essere consegnato al responsabile del servizio:

- Elenco del personale, specificando: mansioni, orario di servizio e allegando curriculum vitae;
- Carta dei servizi ed eventuali informative predisposte per le famiglie;
- Copia dei menù (invernale e estivo)
- Copia polizze assicurative e quietanze dei premi versati.

Per tutte le condizioni non previste da presente capitolato, si fa riferimento, per quanto applicabile, alle norme vigenti al momento dell'espletamento della gara.

Art. 32 – Tutela della privacy

I dati sensibili che verranno scambiato tra Amministrazione Comunale e Concessionario, nell'esecuzione del contratto in oggetto saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., al solo scopo di consentire lo svolgimento del servizio descritto, la relativa gestione amministrativo – contabile e la valutazione dell'efficienza / efficacia del servizio. Il conferimento dei dati in questione è necessario per l'ammissione alla procedura di selezione dell'aggiudicatario della concessione del servizio in oggetto.

La presentazione dell'offerta da parte degli interessati vale quale autorizzazione al trattamento da parte del Comune di Rosate dei dati cosiddetti sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

L'Impresa Aggiudicataria, a seguito entrata in vigore della normativa europea in merito a trattamento dei dati e privacy, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante comunicazione in merito a tutte le misure adottate.

Il Concessionario è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il proprio referente per il trattamento dei dati sensibili.

Il Concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall'Amministrazione in materia.

Art. 33 – Normativa relativa a incasso somme

Trattandosi di servizio in concessione, si richiede all'Impresa Concessionaria prima dell'avvio del servizio di dichiarare il rispetto di quanto previsto all'articolo 2 bis del decreto fiscale 193/2016 che ha introdotto dal 1° ottobre 2017 la regola sui versamenti di denaro nella fase spontanea. La norma è rubricata *Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva* e contiene una direttiva di forte impatto gestionale e organizzativo. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.

Art. 34 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla Stazione appaltante.

Tutte le spese concernenti la stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'Aggiudicataria.

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. Il Comune di Rosate si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pirovano Daniela

Rosate, lì aprile 2018